



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 marzo 2014
(OR. en)**

7409/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0042 (NLE)**

**MAR 43
ENV 239**

NOTA PUNTO "A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	7129/14 MAR 39 ENV 209
n. doc. Comm.:	6714/14 MAR 28 ENV 162
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale, in occasione della 66 ^a sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino con riguardo all'adozione degli emendamenti dell'allegato VI della convenzione MARPOL relativi alla proroga delle norme del livello III in materia di emissioni di ossidi di azoto - Decisione di non proseguire i lavori sulla proposta della Commissione

1. La proposta della Commissione summenzionata, trasmessa al Consiglio il 18 febbraio 2014, è relativa alla posizione dell'Unione in occasione della 66^a sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino (MEPC 66) dell'IMO con riguardo all'adozione degli emendamenti dell'allegato VI, regola 13, punto 5.1., della convenzione MARPOL. Detti emendamenti inseriscono un rinvio di 5 anni all'introduzione delle norme del livello III in materia di emissioni di ossidi di azoto, che entreranno in vigore nel 2016 e saranno valide nelle zone di controllo delle emissioni di ossido di azoto (NECA). La proposta della Commissione figura nel documento 6712/14 MAR 28 ENV 162.
2. Alla luce dell'alto numero di atti legislativi dell'Unione nel settore della qualità dell'aria e dell'acqua, il progetto di decisione del Consiglio suggerisce di opporsi all'adozione dei suddetti emendamenti e incarica gli Stati membri di esprimere la loro opposizione in sede di IMO.

3. Gli organi del Consiglio hanno esaminato la proposta il 25 febbraio e il 4 marzo 2014 e hanno fatto notare che la questione riguarda un settore che esula dalle competenze dell'Unione. In questo contesto una solida maggioranza di delegazioni ha dichiarato di non ritenere necessaria una decisione del Consiglio in tal senso.
4. Il servizio giuridico del Consiglio ha convenuto con la suddetta analisi e ha confermato che è discrezione del Consiglio decidere se deliberare o meno sulla proposta della Commissione.
5. Il 7 marzo 2014 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha pertanto esaminato la suddetta questione, ha confermato che gli Stati membri non vogliono esercitare la competenza dell'Unione in questo settore per la prima volta e, di conseguenza, hanno convenuto di raccomandare al Consiglio di non proseguire i lavori sulla proposta della Commissione.

La Commissione ha fatto mettere a verbale del Coreper una dichiarazione con la quale deplora le conclusioni del Comitato.

6. S'invita pertanto il Consiglio a decidere di non portare avanti la proposta della Commissione.
